



“CENTRO CONCILIAZIONE LITI SRL”
REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE

Articolo 1 – APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO.

Il presente Regolamento si applica alla procedura di mediazione a fini conciliativi delle controversie che le parti intendono risolvere bonariamente, in forza di una disposizione di legge, dell'invito di un giudice, di una clausola contrattuale ovvero per propria volontà.

Il Regolamento di procedura si ispira a principi di **informalità, rapidità, riservatezza, imparzialità ed indipendenza.**

Il Regolamento prevede le sedi ove può essere svolto il procedimento di conciliazione, derogabile solo su accordo delle parti, del mediatore e del responsabile dell'organismo (art. 22, co. 1, let.a) del d.p.m. 150/2023).

L'organismo si impegna a non prestare servizi di mediazione, conciliazione e risoluzione alternativa delle controversie in tutti i casi nei quali l'organismo stesso ha un interesse nella lite.

Il Regolamento si applica alle mediazioni amministrate dal Centro Conciliazione Liti srl in relazione a controversie nazionali.

Le controversie internazionali possono essere soggette ad altro Regolamento.

Articolo 2 – AVVIO DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE.

1. Le parti di una lite che intendano avvalersi della procedura di mediazione possono farlo mediante deposito di un'istanza presso la sede principale o secondaria dell'organismo nel luogo del Giudice **territorialmente competente** per la controversia che si intende proporre. La competenza dell'organismo è **derogabile su accordo delle parti.** L'istanza di mediazione, corredata dal versamento di un importo a titolo di indennità oltre alle spese vive, meglio precisate sub art. 18, può essere depositata:

a) consegnandola personalmente **presso la segreteria;**

a) inviandola a mezzo comunicazione e-mail, ovvero **posta certificata**, utilizzando gli indirizzi reperibili sul sito internet dell'organismo www.centroconciliazioneliti.it

Si avverte che in caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata **la prima domanda.** Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data ed all'ora del deposito dell'istanza.

2. La domanda di mediazione, la cui modulistica è pubblicata sul sito www.centroconciliazioneliti.it, deve contenere:

- generalità del richiedente con i recapiti telefonici ed elettronici ed i dati fiscali al fine della fatturazione delle indennità;
- generalità del legale con i recapiti telefonici ed elettronici;
- generalità ed indirizzo della parte invitata alla conciliazione;
- generalità ed indirizzi di eventuali rappresentanti e/o consulenti delle parti cui effettuare le comunicazioni, con apposita delega ad conciliandum;
- oggetto della lite e ragioni della pretesa con la descrizione del motivo del contendere ed una sintetica esposizione dei fatti
- l'indicazione del valore della lite;
- documenti d'identità del richiedente (C.I., C.F., patente o passaporto);
- procura al legale;
- i documenti che la parte istante ritiene utile allegare.

Articolo 3 – PROCEDIMENTO

1. In seguito alla presentazione della domanda di mediazione, CCL designa un mediatore con le modalità di cui al successivo articolo 8 e fissa il primo incontro tra le parti **non prima di 20 giorni e non oltre i 40 giorni dal deposito della domanda.**

2. All'atto della presentazione della domanda, l'organismo provvederà a comunicare all'altra o alle altre parti, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, la convocazione contenente l'istanza depositata e l'indicazione:

- a) del nominativo del mediatore designato;
- b) del giorno, ora e luogo dell'incontro di mediazione;
- c) di un termine **non perentorio e non inferiore a cinque giorni prima dell'incontro** per il deposito della dichiarazione di adesione;
- d) della **necessità di essere assistiti da un avvocato nei casi previsti dall'art. 5 comma 1 del d.lgs. 28/2010, modificato dalla Riforma Cartabia (mediazione obbligatoria) e quando la mediazione è demandata dal giudice;**
- e) dell'ammontare delle indennità;
- f) della necessità di **partecipare personalmente** alla procedura come previsto dall'art. 9 del presente regolamento;
- h) dell'avvertimento che, in caso di **mancata partecipazione** al procedimento di mediazione **senza giustificato motivo**, il giudice potrà desumere argomenti di prova nell'eventuale giudizio ai sensi dell'art. 116 c.2 c.p.c.

Articolo 4 – ONERI DI COMUNICAZIONE DELL'ORGANISMO E DELLA PARTE

L'organismo provvederà alla comunicazione in base alle informazioni fornite dalle parti, che **dovranno obbligatoriamente segnalare per iscritto la sussistenza di motivi di urgenza** e che saranno **pienamente ed esclusivamente responsabili di ogni errore od omissione** conseguenti a tali mancate comunicazioni che possano impedire o rendere irrituale la comunicazione stessa.

Quanto agli effetti della domanda di mediazione questa, **dal momento in cui essa è comunicata alle parti, interrompe la prescrizione, alla stessa stregua della domanda giudiziale, e impedisce la decadenza per una sola volta.**

La parte può, a tal fine, comunicare all'altra parte la domanda di mediazione già presentata all'organismo, **fermo l'obbligo** dell'organismo di procedere ai sensi dell'art. 3, punto 2 del presente regolamento.

In ogni caso l'organismo di mediazione non può essere ritenuto responsabile di eventuali decadenze, esclusioni o preclusioni che non siano state segnalate dalle parti e che non siano da ricondurre al comportamento non diligente dell'organismo stesso.

Articolo 5 – DURATA DELLA MEDIAZIONE

La mediazione ha una durata **non superiore a sei mesi, prorogabili di volta in volta per periodi non superiori ai tre mesi dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza con accordo scritto delle parti, allegato al verbale o anche risultante da esso.** In caso di **mediazione delegata dal giudice** il procedimento ha una durata di **sei mesi prorogabile, dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza, per una sola volta, di ulteriori tre mesi.**

Il termine previsto per legge decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione o della data di deposito dell'ordinanza con cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi dell'art. 5, comma 2, ovvero ai sensi dell'art. 5-quater, comma 1, d.lgs. 28/2010. La procedura di mediazione non è soggetta a sospensione feriale. Se pende il giudizio, le parti comunicano al giudice la proroga del termine previsto per legge.

Articolo 6 – MEDIAZIONE CONDIZIONE PROCEDIBILITA'

Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materie previste dall'art. 5 comma 1 del d.lgs. 28/2010, è tenuto, preliminarmente, ad esperire il procedimento di mediazione. In questi casi l'esperimento della mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Tale condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo di conciliazione. L'improcedibilità è eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza.

Lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale.

In caso di ricorso alla procedura su invito del giudice, il termine decorre **dalla scadenza fissata per il deposito dell'istanza.** In caso di mancato esperimento della mediazione, il giudice dichiara l'improcedibilità della domanda.

In caso di **procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo**, l'onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo.

In caso di mediazione in **materia condominiale** l'amministratore di condominio è legittimato ad attivare un procedimento di mediazione, ad aderirvi e a parteciparvi.

Il verbale, al quale va allegato l'accordo di conciliazione o la proposta conciliativa del mediatore, sono poi sottoposti all'approvazione dell'assemblea condominiale, la quale delibera entro il termine fissato nell'accordo o nella proposta con le maggioranze previste dall'art. 1136 del c.c. **In caso di mancata approvazione entro tale termine la conciliazione si intende non conclusa.**

Quando la mediazione risulta da una clausola contrattuale o statutaria, l'esperimento del procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Articolo 7 – DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA LITE E DELL'ACCORDO DI CONCILIAZIONE.

1. La parte che avvia la procedura qualifica la natura e indica il valore della controversia in conformità ai criteri previsti dagli articoli da 10 a 15 del codice di procedura civile. Quando tale indicazione non è possibile la domanda indica le ragioni che ne rendono indeterminabile il valore.

2. L'atto di adesione che introduce una ulteriore domanda ne indica il valore e si applica il comma 1.

3. Quando la domanda o l'atto di adesione non contengono le indicazioni previste dal comma 1, o le parti non concordano sul suo valore, o sono stati applicati in modo errato i criteri previsti dal comma 1, **il valore della lite è determinato dall'organismo con atto comunicato alle parti prendendo a riferimento lo**

scaglione che va da Euro 50.000 ad Euro 150.000, così come previsto dall'Art. 31 comma 1 DM 150/2023 – Tabella A.

4. Il valore della lite può essere nuovamente determinato dal responsabile dell'organismo, su indicazione delle parti o su segnalazione del mediatore, quando sopravvivono nuovi elementi di valutazione o nuovi fatti allegati dalle parti nel corso del procedimento.
5. Il valore dell'accordo di conciliazione è determinato, quando necessario, sulla base dei criteri di cui ai commi da 1 a 4. Quando l'accordo definisce questioni ulteriori rispetto a quelle considerate per la determinazione del valore del procedimento ai sensi dei commi da 1 a 4, il responsabile dell'organismo ne determina il valore dandone comunicazione alle parti.
6. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

Articolo 8 – REGISTRO DELLE ISTANZE

Le istanze sono numerate progressivamente in ragione d'anno e registrate in apposito elenco in ordine cronologico, determinato dal deposito con l'indicazione anche dell'ora di ricezione.

Il registro, anche informatico, contiene le annotazioni relative al numero progressivo, i dati identificativi delle parti, l'oggetto e il valore della controversia, il nome del mediatore designato e l'indicazione del relativo esito.

È obbligo dell'organismo di conservare copia degli atti dei procedimenti trattati per almeno un triennio dalla data di conclusione dell'iter di mediazione (art. 12 comma 2 D.M. 180/2010).

Articolo 9 – PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

Il procedimento si svolge senza formalità presso una delle sedi dell'organismo di mediazione.

In alternativa CCL può fissare lo svolgimento della procedura in altro luogo ritenuto più idoneo, tenuto conto della sede/residenza delle parti e/o del mediatore e/o avuto riguardo alla preferenza eventualmente indicata dalla parte istante e comunque con l'accordo di tutte le parti.

L'organismo di mediazione svolge la propria attività a mezzo di sedi distribuite su tutto il territorio nazionale.

CCL si riserva, inoltre, la possibilità di avvalersi di strutture, personale e mediatori di altri organismi iscritti nel registro con i quali abbia raggiunto a tal fine specifici accordi anche per singoli affari, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. t) del D.M. 150/2023.

Le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione. In presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia. Ove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne dà atto a verbale.

La delega per la partecipazione all'incontro ai sensi del precedente comma è conferita con atto sottoscritto con firma non autenticata e contiene gli estremi del documento di identità del delegante.

Nei casi di cui all'art. 11 comma 7 del d. lgs. N. 28/2010, il delegante può conferire la delega con firma autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. Il delegato a partecipare all'incontro di mediazione cura la presentazione e la consegna della delega conferita in conformità al presente comma, unitamente a copia non autenticata del proprio documento di identità, per la loro acquisizione agli atti della procedura.

Nei casi previsti dall'art. 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, le parti sono assistite dai rispettivi avvocati.

Articolo 10 – INCONTRI DI MEDIAZIONE CON MODALITÀ AUDIOVISIVE DA REMOTO

Gli incontri si possono svolgere in presenza o, su richiesta di ciascuna delle parti, in modalità telematica con sistemi di collegamento audiovisivo da remoto che assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate. Ciascuna parte può chiedere al responsabile dell'organismo di partecipare con collegamento audiovisivo da remoto ad uno o più incontri anche quando la mediazione non si è svolta in modalità telematica.

Al di fuori dei casi disciplinati dall'articolo 8-bis D.lgs 28/2010, quando il mediatore è tenuto ad acquisire le firme dei partecipanti per gli atti formati durante un incontro al quale una o più parti partecipano con le modalità previste dal presente articolo, con il consenso di tutte le parti, le firme sono apposte nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al d.lgs 7 marzo 2005, n. 82, e nel rispetto dell'articolo 8-bis, commi 2 e 3, salvo quanto previsto dal comma 4.

Se non vi è il consenso previsto dal comma 3, le firme di tutti i partecipanti sono apposte in modalità analogica avanti al mediatore.

Le parti cooperano in buona fede e lealmente affinché gli atti formati durante un incontro al quale una o più parti partecipano con le modalità previste dal presente articolo siano firmati senza indugio.

Articolo 11 – MEDIAZIONE TELEMATICA

Quando la mediazione si svolge, con il consenso di tutte le parti, in modalità telematica, ciascun atto del procedimento è formato e sottoscritto da tutti nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82..

A conclusione della mediazione **il mediatore forma un unico documento informatico, in formato nativo digitale, contenente il verbale e l'eventuale accordo** e lo invia a tutte le parti, che dovranno essere munite di firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata, per la sottoscrizione. Il documento elettronico, per le materie previste dall'art. 5 comma 1 del d.lgs. 28/2010 o per le mediazioni demandate dal giudice, è inviato anche agli avvocati che lo sottoscrivono con le stesse modalità. **Il documento deve essere immediatamente firmato e restituito al mediatore.** Il mediatore, ricevuto il documento, verificata l'apposizione, la validità e l'integrità delle firme, appone la propria firma e ne cura il deposito presso la segreteria dell'organismo che lo invia alle parti e ai loro avvocati.

La conservazione e l'esibizione dei documenti del procedimento di mediazione svolto con modalità telematiche avvengono, a cura dell'organismo di mediazione, in conformità dell'art. 43 del d.lgs. n. 82 del 2005.

Articolo 12 – ELENCO DEI MEDIATORI E REQUISITI

Il Responsabile dell'Organismo predispone, previa verifica della sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa, l'elenco dei mediatori della società denominato **“Registro dei Mediatori dell'Organismo di Mediazione”**, a seguito della nomina formale con provvedimento del Responsabile del Registro degli organismi di mediazione. L'elenco dei mediatori è quello presente su <https://mediazione.giustizia.it>.

In ogni caso è richiesto il possesso, da parte dei mediatori, dei seguenti requisiti:

1. qualifica di mediatore civile e commerciale valida ai sensi di legge;
2. non avere riportato condanne definitive a pena detentiva, anche sostituita, per delitti non colposi;
3. non essere incorso nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
4. non essere sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza o a provvedimenti cautelari interdittivi in sede disciplinare;
5. non avere riportato sanzioni disciplinari interdittive.

6. soddisfare i requisiti di onorabilità;

Coloro che intendono essere iscritti nel Registro dei Mediatori dovranno presentare domanda al Responsabile dell'Organismo, il quale accerterà la sussistenza dei requisiti richiesti.

La domanda d'iscrizione deve contenere:

- a) l'indicazione degli estremi dell'abilitazione, dell'anzianità d'iscrizione e d'effettivo esercizio della professione del richiedente;
- b) l'accettazione del Regolamento di mediazione della società;
- c) l'accettazione delle tariffe;
- d) la dichiarazione di sussistenza dei requisiti d'onorabilità di cui al precedente comma;
- e) copia della documentazione che attesti l'abilitazione alla qualifica di mediatore.

Costituisce motivo d'esclusione dall'elenco, con provvedimento formale del Responsabile del registro degli organismi di mediazione, la sopravvenienza di motivi che, ai sensi del presente articolo, non ne avrebbero consentito l'iscrizione o la mancata osservanza degli obblighi di aggiornamento formativo previsti dalla legge nonché negli altri casi previsti dal presente Regolamento.

Articolo 13 – OBBLIGHI DEL MEDIATORE

Chiunque presti la propria opera o il proprio servizio nell'organismo di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza.

I mediatori devono essere stati, essere e rimanere indipendenti dalle parti, nonché mantenere nel procedimento un comportamento d'assoluta **probità, imparzialità, indipendenza e riservatezza** su tutto quanto appreso per ragioni dell'opera o del servizio.

Al mediatore ed ai suoi ausiliari è fatto divieto di assumere diritti od obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio; sono motivi di incompatibilità quelli di cui all'art. 51 c.p.c.

È fatto divieto al mediatore di percepire compensi direttamente dalle parti.

Al mediatore è fatto, altresì, obbligo di:

- a) **sottoscrivere** per ciascun affare per il quale è designato una dichiarazione di indipendenza e imparzialità previa dichiarazione di impegno ex art. 22, co. 1, lett. i) e l) del d.m. 150/2023 come da allegato al presente Regolamento;
- b) **informare** immediatamente l'organismo e, eventualmente, le parti dell'affare in corso di trattazione, di tutte le circostanze, emerse durante la procedura, idonee ad incidere sulla sua indipendenza e imparzialità;
- c) **rispondere** immediatamente ad ogni richiesta del responsabile in relazione alle previsioni contenute nel presente Regolamento.
- d) **formulare** le eventuali proposte conciliative nel rispetto del limite dell'ordine pubblico e delle norme imperative.

Il mediatore designato **deve eseguire personalmente** la propria prestazione e non può delegare, neppure il compimento di singoli atti, a terzi, salvo sopravvenuta impossibilità dello stesso.

Salvo diverso accordo scritto tra le parti, il mediatore non può svolgere la funzione di arbitro in un procedimento arbitrale connesso con la lite che costituisce l'oggetto della mediazione.

La violazione degli obblighi di cui al presente comma può determinare il venire meno dei requisiti d'onorabilità di cui sopra ai fini dell'iscrizione all'albo.

Articolo 14 – SCELTA E NOMINA DEL MEDIATORE

Nell'ambito delle specializzazioni il mediatore è nominato tra quelli inseriti nell'elenco interno dei mediatori iscritti con provvedimento dell'organismo.

La lista dei mediatori è consultabile sul sito www.centroconciliazioneliti.it.

I mediatori inseriti nell'elenco dell'organismo dovranno essere in possesso di una specifica formazione e uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione in base al dm. 150/2023.

L'organismo designa il mediatore ritenuto più idoneo tra coloro che sono inseriti nella propria lista.

Le parti possono indicare concordemente un mediatore tra quelli inseriti nell'elenco dell'organismo.

Quando il mediatore non viene congiuntamente indicato dalle parti, o nel caso in cui l'organismo ritenga di dover disattendere la concorde indicazione delle parti, la scelta verrà effettuata dall'organismo in base all'elenco dei mediatori iscritti presso l'organismo o, in base alle competenze professionali del mediatore desunte anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta e soprattutto dalla attività professionale esercitata.

A tal fine, il responsabile dell'Organismo provvede a raggruppare per categorie di massima i mediatori iscritti nel proprio elenco, tenendo conto delle specifiche aree di competenza professionale (giuridica, giuridico/economica, tecnico/scientifica, umanistica, medica, ecc.) nonché, all'interno di ciascuna di esse, del grado di competenza in materia di mediazione di ciascun mediatore (tenendo conto del periodo di svolgimento dell'attività di mediazione, del grado di specializzazione, dei contributi scientifici redatti, del numero di mediazioni svolte, del numero di mediazioni svolte con successo, ecc.)

Nell'assegnazione dell'incarico fra diversi mediatori, dunque, si provvederà, in primo luogo, a valutare la natura della controversia e, di conseguenza, si procederà ad identificare la specifica area di competenza professionale definita che appare maggiormente idonea.

In questo contesto, poi, ove trattasi di controversia rientrante in ambiti che, secondo la valutazione del responsabile dell'Organismo, sono da considerarsi di normale gestione, potrà essere seguito un criterio di turnazione fra i diversi mediatori inseriti nelle singole aree di competenza. Ove trattasi, a giudizio del responsabile dell'Organismo, di controversia che presenta profili di alta difficoltà, (sia sul piano della definizione in diritto che di applicazione delle tecniche di mediazione) si dovrà procedere ad una designazione in favore dei mediatori di pari grado di competenza; la selezione fra gli stessi potrà essere compiuta secondo il criterio della turnazione.

L'Organismo può fornire alle parti una lista di candidati ritenuti idonei, tenendo in considerazione l'eventuale preferenza espressa da questi, le specifiche competenze professionali ed eventuali conoscenze tecniche e linguistiche e la disponibilità del mediatore.

L'Organismo nomina il mediatore fra i candidati proposti secondo i criteri sopra indicati.

Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche e/o di particolare difficoltà, l'organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari fra quelli inseriti nell'elenco.

In tal caso le indennità dovute non subiranno variazioni e verranno ripartite fra i mediatori incaricati.

L'Organismo provvede a comunicare al mediatore individuato i dati delle parti nonché l'oggetto della mediazione.

Soltanto dopo l'accettazione dell'incarico e la presentazione della dichiarazione di imparzialità l'organismo consegnerà al mediatore il fascicolo.

Il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali. In tal caso il loro compenso sarà determinato sulla base delle tariffe professionali stabilite con d.m. 30/05/2002 per i periti e i CTU nominati dal Tribunale (art. 22, comma 1, lett. t) del d.m. 150/2023) e il pagamento sarà posto a carico delle parti che si impegnano a sostenerne gli oneri in eguale misura ed in via solidale. Al momento della nomina dell'esperto, le parti possono convenire la producibilità in giudizio della sua relazione, anche in deroga al principio di riservatezza. In tal caso, la relazione è valutata ai sensi dell'art. 116, comma 1, del c.p.c.

Articolo 15 - COMUNICAZIONI DEL MEDIATORE E SUA SOSTITUZIONE

Il mediatore nominato comunica prontamente per iscritto a CCL la propria accettazione dell'incarico e la contestuale dichiarazione di indipendenza e imparzialità di cui all'art. 14 comma 2 lettera a) del decreto legislativo n. 28/2010 e s.m.i., senza la quale non può avere inizio il procedimento di mediazione (art. 22, comma 1 lett. g) del d.m. 150/2023).

Il mediatore deve comunicare a CCL e alle parti l'esistenza di circostanze che potrebbero essere motivo di eventuale pregiudizio all'imparzialità della mediazione e/o l'esistenza di qualsiasi legittimo impedimento che gli impedisca di assumere e/o proseguire l'incarico conferitogli. Le cause di incompatibilità del mediatore sono

previste dal codice etico e, quando pertinente, dai Codici deontologici di appartenenza del singolo mediatore.

Accettato l'incarico, il mediatore non può rinunciarvi se non per **gravi motivi** o per **qualsiasi fatto sopravvenuto che ne possa limitare l'imparzialità e l'indipendenza**.

La rinuncia, ovvero l'esistenza di qualunque circostanza ostativa alla prosecuzione dell'incarico, deve essere comunicata dal mediatore a mezzo PEC, a mezzo email ovvero a mezzo fax, all'Organismo e alle parti.

L'Organismo, valutati i motivi segnalati, procederà senza indugio alla sua sostituzione nel rispetto dell'art. 7 comunicandolo alle parti interessate.

In tutti i casi di mancata assunzione, prosecuzione o rinuncia dell'incarico da parte del mediatore, l'organismo assegna prontamente il caso al mediatore immediatamente successivo nell'elenco sempre nel rispetto dell'art. 7.

Nel caso in cui il mediatore nominato rinunci all'incarico senza giustificato motivo per più di due volte nell'arco di un anno, lo stesso potrà essere cancellato dall'elenco dell'Organismo.

Il mediatore può essere riusato dalle parti ai sensi di legge.

L'istanza di ricasazione dovrà essere depositata presso la segreteria e diretta al responsabile dell'organismo che si pronuncerà sulla stessa provvedendo alla eventuale sostituzione del mediatore.

Quando la mediazione è svolta dal responsabile dell'organismo il soggetto competente a provvedervi sarà il vice presidente in carica dell'organismo al quale l'istanza dovrà essere diretta.

Articolo 16 - PRESENZA DELLE PARTI E LORO RAPPRESENTANZA

Alle persone fisiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione personalmente. In presenza di giustificati motivi, le parti possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia.

Riguardo le persone giuridiche, esse partecipano alla procedura avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia. Ove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne dà atto a verbale.

Presenza dell'avvocato.

a) Nella mediazione obbligatoria e disposta dal giudice le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato al primo incontro e agli incontri successivi fino al termine della procedura.

b) Nella mediazione c.d. facoltativa o volontaria: le parti possono partecipare senza l'assistenza di un avvocato. Le stesse successivamente possono ricorrere all'assistenza del legale in ogni momento fino alla conclusione del procedimento.

Articolo 17 – PRIMO INCONTRO DI MEDIAZIONE

Il Responsabile dell'organismo di mediazione stabilisce la data, l'ora e il luogo del primo incontro di mediazione.

L'Organismo potrà concedere un rinvio del primo incontro di mediazione, su richiesta motivata delle parti, solo dopo l'intervenuta adesione della parte invitata.

L'Organismo per lo svolgimento del primo incontro offre alle parti una disponibilità temporale non inferiore a due ore eventualmente estensibili nella medesima giornata, in caso di particolare complessità delle questioni controverse, rilevante numero delle parti, concreta possibilità del buon esito della procedura di mediazione.

È facoltà del mediatore incaricato, inoltre, con opportuno preavviso, modificare o rinviare la data del primo incontro al fine di agevolare la partecipazione personale delle parti e garantire il buon esito della procedura.

Al primo incontro il mediatore espone la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, e si adopera affinché le parti raggiungano un accordo di conciliazione.

Il mediatore fa presente alle parti della possibilità di nominare un esperto e convenire, in tal caso, che la relazione prevista dall'articolo 8 comma 7 del d.lgs. n. 28/2010, possa essere prodotta nell'eventuale giudizio.

Il mediatore altresì illustra alle parti i criteri di calcolo degli importi previsti dalla tabella delle spese di mediazione.

Le parti e gli avvocati che le assistono cooperano in buona di fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse. Del primo incontro è redatto, a cura del mediatore, verbale sottoscritto da tutti i partecipanti.

Se il primo incontro si conclude senza che le parti abbiano raggiunto un accordo il mediatore redige il verbale di mancato accordo.

Se il primo incontro si conclude con esito positivo il mediatore emette un verbale di chiusura del primo incontro dal quale dovrà risultare la volontà delle parti di addivenire all'accordo.

Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1 e 5 quater del d.lgs. n. 28/2010, il mediatore tiene il primo incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione.

Avviata la procedura, le richieste di rinvio degli incontri già fissati, successive al primo incontro, saranno concesse una sola volta su richiesta concorde delle parti per grave e comprovato impedimento delle stesse e/o degli avvocati ovvero se il raggiungimento dell'accordo o la prosecuzione della mediazione dipenda da elementi o condizioni che prescindono dalla volontà delle parti.

Articolo 18 - SVOLGIMENTO DELLA MEDIAZIONE E POTERI DEL MEDIATORE

Il mediatore è libero di condurre gli incontri di mediazione nel modo che ritiene più opportuno, tenendo in considerazione le circostanze del caso, la volontà delle parti e la necessità di trovare una rapida soluzione della lite.

Il mediatore non ha il potere di imporre alle parti alcuna soluzione.

Il mediatore è autorizzato a tenere incontri congiunti e separati con le parti.

Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccettuate quelle effettuate in occasione delle sessioni separate.

Ciascuna parte, **tre giorni prima del primo incontro**, può inviare al mediatore una memoria scritta nella quale debbono essere sinteticamente indicati i termini della controversia e lo stato attuale della stessa, nonché eventuali documenti e informazioni ritenuti utili.

Il mediatore può richiedere alle parti di fornire chiarimenti e/o informazioni aggiuntive.

Se è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'**accordo** medesimo **predisposto dalle parti**.

Se nel corso del procedimento il mediatore rileva che è necessario il coinvolgimento di altre parti lo stesso fisserà all'uopo un nuovo incontro delegando l'organismo di darme avviso a tutte le parti.

Nel caso di mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione di una delle parti, il mediatore svolge, comunque, l'incontro con la parte istante e la segreteria dell'organismo può rilasciare attestato di conclusione del procedimento all'esito del verbale di mancata partecipazione e mancato accordo.

Da tale verbale negativo il giudice potrà trarre argomento di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'art. 116 c.p.c. secondo comma.

Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di un importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio e, altresì, può condannarla al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione.

Nei casi in cui vi è obbligatorietà è essenziale che la parte invitante si presenti davanti al mediatore non potendo, diversamente, chiedere il rilascio dell'attestazione di conclusione del procedimento di mediazione.

Nel caso di **mancata partecipazione di tutte le parti** il tentativo di mediazione si considera come non esperimento e pertanto non soddisfatto il requisito di procedibilità della domanda giudiziale.

Le somme versate a titolo di spese di avvio della procedura saranno trattenute dall'organismo e la pratica archiviata.

La parte che ne ha interesse dovrà, pertanto, presentare una nuova istanza di mediazione ed eseguire nuovamente i versamenti dovuti.

Il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.

Articolo 19 – PROPOSTA DEL MEDIATORE

In caso di mancato raggiungimento dell'accordo o di mancata partecipazione di una o più parti il mediatore può formulare una proposta di sua iniziativa, avvisando delle conseguenze di cui all'art. 13 del dlgs 28 del 2010.

Nel caso di contumacia della parte chiamata la parte istante può procedere all'avvio unilaterale della mediazione e chiedere la formulazione di una proposta.

In ogni caso, il mediatore **deve** formulare una **proposta definitiva di conciliazione** se le parti gliene hanno fatto concordare richiesta in qualunque momento del procedimento, previo avvertimento delle possibili conseguenze di cui all'art. 13 d.lgs n.28/2010.

La proposta di conciliazione è comunicata per iscritto alle parti le quali dovranno inviare, sempre per iscritto a CCL, nel termine di 7 giorni dal ricevimento, l'accettazione o il rifiuto della stessa.

Nella proposta anzidetta il mediatore indica, contestualmente, la data della riunione per la sottoscrizione del conseguente processo verbale, positivo o negativo.

La mancata risposta nel termine equivale a rifiuto.

In entrambi i casi il mediatore deve redigere processo verbale, contenente l'eventuale proposta e le risposte delle parti depositandolo prontamente presso la sede di CCL.

Di tale verbale viene rilasciata copia alle parti che lo richiedono.

Il mediatore si riserva il diritto di **non fare** alcuna proposta:

- a) se vi è opposizione alla verbalizzazione espressa nella clausola contrattuale di mediazione;
- b) nel caso in cui almeno una parte vi si opponga espressamente;
- c) in caso di mancata partecipazione alla mediazione di una o più parti;
- d) in ogni caso in cui ritenga di non avere sufficienti elementi.

Sentite le parti, l'organismo può nominare un mediatore diverso da colui che ha condotto la mediazione per verbalizzare una proposta conciliativa che produca gli effetti previsti dalla legge.

Articolo 20 - DIRITTO DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ove non diversamente concordato, il materiale e le informazioni fornite al mediatore sono coperti da **riservatezza assoluta** nei confronti dei terzi.

Le parti hanno diritto di accesso agli atti del procedimento di mediazione da loro depositati in sessione comune e ciascuna parte ha diritto di accesso agli atti depositati nelle rispettive sessioni separate. Gli atti vengono custoditi dall'Organismo in apposito fascicolo, anche virtuale, registrato e numerato, per un periodo di **tre anni dalla conclusione della procedura**.

Il mediatore e le parti concordano di volta in volta quali tra gli atti eventualmente pervenuti al di fuori delle sessioni private devono essere ritenuti riservati. Le parti che partecipano al procedimento di mediazione hanno il diritto di accesso agli atti del procedimento depositato nel sessioni comuni e ciascuna parte ha diritto di accesso agli atti depositati nella propria sessione separata.

Ciascuna parte può chiedere, mediante istanza contenente l'indicazione della motivazione per la quale si fa richiesta, l'accesso agli atti sia mediante esame visivo dei documenti sia mediante il rilascio di copia dei documenti, anche su supporto informatico. In questo caso il rilascio di copia può essere subordinato al pagamento di un costo di riproduzione/scansione (art. 22 comma 1, lett. v) del d.m. 150/2023).

Articolo 21 – CONCLUSIONE DELLA MEDIAZIONE

Conclusa la mediazione, il mediatore redige il previsto verbale che viene sottoscritto dalle parti, dai relativi avvocati e dal mediatore che ne autentica le firme.

Il mediatore dà inoltre atto dell'eventuale impossibilità di una parte di sottoscriverlo.

Qualora **non si pervenga ad un accordo**, il mediatore ne dà atto nel verbale e può formulare una proposta di conciliazione da allegare al verbale.

Quando il procedimento si conclude con **l'accordo tra le parti**, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo.

L'accordo di conciliazione contiene l'indicazione del relativo valore.

In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concordare richiesta in qualunque momento del procedimento come previsto dall'art. 11 del presente regolamento.

Il verbale contenente l'eventuale accordo, è sottoscritto dalle parti, dai loro avvocati dagli altri partecipanti alla procedura nonché dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere e, senza indugio, ne cura il deposito presso la segreteria dell'organismo. Nel verbale il mediatore dà atto della presenza di coloro che hanno partecipato agli incontri e delle parti che, pur regolarmente invitate, sono rimaste assenti.

Il verbale contenente l'eventuale accordo di conciliazione è redatto in formato digitale o, se in formato analogico, in tanti originali quante sono le parti che partecipano alla mediazione, oltre ad un originale per il deposito presso l'organismo.

È fatto obbligo all'organismo di conservare copia degli atti dei procedimenti trattati per almeno un triennio dalla data della loro conclusione.

Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'art. 2643 c.c., per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione dell'accordo di conciliazione dovrà essere autenticata da un pubblico ufficiale appositamente autorizzato per consentire la successiva trascrizione dello stesso.

L'accordo raggiunto, anche a seguito della proposta del mediatore, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.

L'organismo, su richiesta e con eventuali costi a carico di ciascuna delle parti che hanno partecipato alla procedura di mediazione, rilascia tutti i verbali della procedura, il documento contenente l'eventuale proposta del mediatore formulata ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 28/2010, l'eventuale rifiuto di tale proposta, il verbale di conciliazione, il verbale attestante il mancato raggiungimento dell'accordo o il verbale dal quale risulta la conciliazione.

Articolo 22 - EFFICACIA ESECUTIVA DEL VERBALE DI ACCORDO

Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico.

In tutti gli altri casi, l'accordo conciliativo potrà essere omologato, su istanza di parte, con Decreto del Presidente del Tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico.

Il verbale omologato acquista efficacia esecutiva.

Articolo 23 – RISERVATEZZA, SEGRETO PROFESSIONALE E INUTILIZZABILITA' DELLE INFORMAZIONI

Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'organismo o partecipa al procedimento di mediazione è tenuto **all'obbligo di riservatezza** rispetto alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.

Il mediatore è, altresì, tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate, salvo consenso espresso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.

Il mediatore e le parti concordano **di volta in volta** quali tra gli atti eventualmente pervenuti al di fuori delle sessioni private devono essere ritenuti riservati.

La previsione della riservatezza **non si applica** se e nella misura in cui:

1. tutte le parti vi consentano;
2. il mediatore sia obbligato dalla legge a non applicare il principio di riservatezza;
3. il mediatore ritenga ragionevolmente che esista pericolo concreto di un pregiudizio alla vita o all'integrità di una persona se la previsione della riservatezza viene applicata;
4. il mediatore ritenga ragionevolmente che esista il pericolo concreto di essere soggetto a un procedimento penale se la previsione della riservatezza viene applicata.

Fatti, documenti, informazioni e ogni elemento altrimenti ammissibili come prove in qualsiasi procedimento arbitrale, giudiziale o di altra natura, non divengono inammissibili a causa del loro utilizzo nell'ambito della mediazione.

Le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.

Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.

Il mediatore non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità. Al mediatore si applicano le disposizioni dell'art. 200 del c.p.p. e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'art. 103 del c.p.p. in quanto applicabili.

Articolo 24 - OBBLIGO DI PRIVACY PER LE PARTI DEL PROCEDIMENTO

Le parti non possono diffondere gli atti e le informazioni relative al procedimento. In particolare non possono diffondere:

- qualsiasi documento, dichiarazione o comunicazione proveniente da una delle parti, a meno che tali documenti siano pubblici o possano essere ottenuti indipendentemente dalla procedura di mediazione;
- qualsiasi documento relativo alla proposta del mediatore, o le sue proposte verbali per tentare la mediazione;
- le proposte di transazione;
- i fatti narrati nel corso della procedura.

Articolo 25 - INDENNITÀ E SPESE PER IL PRIMO INCONTRO (in conformità all'art. 28 del dm 150/2023)

1. Ciascuna parte, al momento della presentazione della domanda di mediazione e al momento dell'adesione, è tenuta a versare all'organismo di mediazione un importo a titolo di indennità, oltre alle spese vive.

2. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento di mediazione e le spese di mediazione comprendenti il compenso del mediatore previste dai successivi commi 4 e 5.

3. Sono, altresì, dovute e versate le spese vive, diverse dalle spese di avvio, costituite dagli esborsi documentati effettuati dall'organismo per la convocazione delle parti, per la sottoscrizione digitale dei verbali e degli accordi quando la parte è priva di propria firma digitale e per il rilascio delle copie dei documenti previsti dall'articolo 16 comma 4 del decreto n. 150/2023.

4. Sono dovuti e versati a titolo di **spese di avvio**, i seguenti importi (oltre iva):

- Euro 40,00 per le liti di valore sino a Euro 1.000,00
- Euro 75,00 per le liti di valore da Euro 1.000,01 sino a Euro 50.000,00
- Euro 110,00 per le liti di valore superiore a Euro 50.000,00 e indeterminato.

5. Sono dovuti a titolo di **spese di mediazione**, i seguenti importi (oltre iva):

- Euro 60,00 per le liti di valore non superiore a Euro 1.000,00 e per le cause di valore indeterminabile basso
- Euro 120,00 per le liti di valore da Euro 1.000,01 sino a Euro 50.000,00 e per le cause di valore indeterminabile medio
- Euro 170,00 per le liti di valore superiore a Euro 50.000,00 e per le cause di valore indeterminabile alto.

6. Quando il primo incontro si conclude senza la conciliazione e il procedimento non prosegue con incontri successivi sono dovuti esclusivamente gli importi di cui ai commi 4 e 5.

7. Quando il primo incontro si conclude con la conciliazione sono, altresì, dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate in conformità all'articolo 30 comma 1 del decreto n. 150 / 2023.

8. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del d.lgs. n. 28/2010, o quando è demandata dal giudice, **l'indennità di mediazione, determinata ai sensi dei su detti commi 4 e 5, è ridotta di un quinto, e sono ridotte di un quinto le ulteriori spese di mediazione determinate ai sensi del su detto comma 7.**

Articolo 26 - DETERMINAZIONE DELLE SPESE DI MEDIAZIONE.

1. L'organismo di mediazione adotta la tabella delle spese di mediazione per gli organismi pubblici di cui all'art. 31 del Dm 150/2023 allegato A e le ulteriori previsioni di cui al citato articolo 31. In caso di conciliazione al primo incontro, le ulteriori spese di mediazione dovute sono calcolate in conformità alla tabella di cui all'allegato A del dm 150/2023, detratti gli importi previsti dal precedente articolo 25 punto 5 del presente regolamento con una maggiorazione del dieci per cento.

2. In caso di conciliazione in incontri successivi al primo, sono dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate secondo la tabella di cui allegato A del dm 150/2023, detratti gli importi previsti al precedente articolo 18, comma 5, con una maggiorazione del venticinque per cento.

3. Quando il procedimento prosegue con incontri successivi al primo e si conclude senza conciliazione sono dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate secondo i minimi della tabella di cui all'allegato A del d.m.150/2023, detratti gli importi previsti dal su detto articolo 18, comma 5.

4. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del d.lgs. n. 28/2010, o quando è demandata dal giudice, le spese di mediazione, determinate in conformità al presente articolo, sono ridotte di un quinto.

5. Saranno addebitate alle parti, in caso di incontri svolti in modalità telematica, se non in possesso di una propria firma digitale, le spese per la sottoscrizione digitale del processo verbale pari ad Euro 5,00 per parte oltre iva.

6. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, qualora l'Organismo si avvalga di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali, il loro compenso viene determinato secondo le tariffe professionali, se esistenti, o diversamente concordato con le parti e il pagamento delle relative parcelle non rientra negli importi previsti in tabella.

7. Le copie del verbale di definizione della procedura sono **esenti** da diritti.

8. Le richieste di copia di ogni altra ulteriore documentazione di cui all'articolo 14 ultimo comma del presente regolamento potrà essere assoggettata al pagamento dei diritti di segreteria.

9. Al termine della procedura, l'organismo, a seconda delle modalità di svolgimento e dell'esito della stessa, quantificherà il saldo dovuto, tenuto conto dei criteri di determinazione sopra indicati.

10. In caso di conciliazione in incontri successivi al primo le spese di mediazione, in aggiunta a quanto previsto al comma 2 del presente articolo, possono essere maggiorate fino al venti per cento, in ragione della esistenza di almeno uno dei seguenti criteri: a) esperienza e competenza del mediatore designato su concorde indicazione delle parti, b) complessità delle questioni oggetto della procedura, quali l'impegno richiesto al mediatore, valutabile anche, ma non esclusivamente, in base al numero degli incontri.

11. Da specificare che se, durante lo svolgimento della procedura, il valore della controversia risulterà diverso da quello indicato originariamente nell'istanza di mediazione, il mediatore dovrà comunicare e indicare nel verbale dell'incontro la rideterminazione dello stesso ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento. Il verbale dovrà essere firmato per accettazione da tutte le parti.

12. Il pagamento del saldo dovrà avvenire prima della conclusione della mediazione. In caso di mancato pagamento, CCL comunica alle parti la sospensione del procedimento ed il contestuale invito a provvedere allo stesso.

Il procedimento rimarrà sospeso fino allo scadere del termine di cui all'art. 6.1. del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, dopo di che il tentativo sarà considerato come non esperito e le parti dovranno riproporre la domanda.

In caso di intervenuto pagamento, CCL comunica alle parti la riassunzione del procedimento e la nuova data dell'incontro di mediazione.

In ogni caso il saldo delle somme dovute a qualunque titolo dovrà essere corrisposto per intero, e costituirà condizione, del rilascio del verbale di definizione della procedura.

Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.

Ai fini del pagamento delle indennità, più soggetti che rappresentino un unico centro di interesse si considerano come una sola parte.

Articolo 27 - ESENZIONE CREDITO D'IMPOSTA.

Il verbale di accordo è esente da imposta di registrazione sino al valore di **euro 100.000,00**.

Alle parti che corrispondono l'indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione è riconosciuto, ai sensi di legge, **in caso di successo della mediazione** un credito di imposta commisurato all'indennità stessa, fino alla concorrenza di **euro seicento**. Tale credito è utilizzabile dalla parte nel limite complessivo di euro seicento a procedura e fino ad un importo massimo annuale di euro duemilaquattrocento per le persone fisiche e di euro ventiquattromila per le persone giuridiche. In caso di insuccesso della mediazione i crediti d'imposta sono ridotti della metà.

Agli organismi di mediazione è riconosciuto un credito d'imposta commisurato all'indennità non esigibile dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'art. 15-septies, comma 2, fino a un importo massimo annuale di euro ventiquattromila.

Articolo 28 - GRATUITO PATROCINIO

Quando la mediazione sia condizione di procedibilità della domanda giudiziale e una o tutte le parti siano in possesso delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'art. 76 del d.p.r. 30 maggio 2002 n.º115, la parte interessata è **esonerala dal pagamento dell'indennità spettante all'organismo di mediazione**. A tal fine la parte è tenuta a depositare, presso la segreteria dell'organismo, apposito **provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio**. L'ammissione è valida per l'intero procedimento di mediazione.

Se è raggiunto l'accordo di conciliazione, il gratuito patrocinio includerà anche gli onorari dell'avvocato che avrà assistito la parte in mediazione.

Articolo 29 – RESPONSABILITA' DELLE PARTI

È di competenza esclusiva delle parti:

- l'assoggettabilità della controversia alla procedura di mediazione, e CCL non può essere ritenuto responsabile di eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle parti all'atto del deposito dell'istanza **e che non siano comunque da ricondursi al comportamento non diligente dell'organismo;**

- Quando la mediazione sia condizione di procedibilità della domanda giudiziale, e una o tutte le parti siano in possesso delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 76 (L) del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, la parte interessata è esonerata dal pagamento dell'indennità spettante all'Organismo di mediazione (spese di avvio e spese di mediazione art 28 del DM 150/2023).

A tal fine la parte è tenuta a depositare, presso l'organismo di mediazione, apposita **dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà**, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore o da altro soggetto a ciò abilitato. Inoltre, se l'organismo di mediazione lo richiede, la parte è tenuta a produrre la documentazione comprovante la veridicità di quanto dichiarato (dichiarazione dei redditi o certificazione dell'agenzia delle entrate di mancata presentazione, o altra certificazione attestante i requisiti di cui all'autocertificazione).

- le indicazioni circa l'**oggetto** e le **ragioni della pretesa** contenute nell'istanza di mediazione;

- l'individuazione dei **soggetti** che devono partecipare alla mediazione, con particolare riguardo al litisconsorzio necessario, in caso di controversie in cui le parti intendono esercitare l'azione giudiziale nelle materie per le quali la mediazione è prevista come condizione di procedibilità;

- l'indicazione dei recapiti degli avvocati delle parti, se presenti:

- l'indicazione dei recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni;

- la determinazione del valore della controversia;

- la forma e il contenuto **dell'atto di delega** al proprio rappresentante;

- le dichiarazioni in merito al gratuito patrocinio, alla non esistenza di più domande relative alla stessa controversia e ogni altra dichiarazione che venga fornita all'Organismo o al mediatore dal deposito dell'istanza alla conclusione della procedura.

L'accordo conciliativo è fatto esclusivo delle parti e, pertanto, non può essere imputato a CCL e/o al mediatore e/o ai loro assistenti e collaboratori, il contenuto dell'accordo conciliativo o il mancato raggiungimento dello stesso, tranne il caso di dolo o colpa grave.

L'organismo di mediazione non può essere ritenuto responsabile di eventuali decadenze o prescrizioni sia per la mancata o ritardata effettuazione delle comunicazioni di cui all'art. 8 del d.lgs n. 28/2010 e dell'art. 2 del presente regolamento, sia nel caso di imprecisa, inesatta o mancata individuazione dell'oggetto della domanda e del diritto tutelato ad opera dell'istante.

Ai fini interruttivi e/o impeditivi dei termini di decadenza o prescrizione, in aggiunta all'organismo, la parte istante può effettuare la comunicazione del deposito della domanda di mediazione, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 28/2010, **anche senza l'indicazione della data dell'incontro di mediazione e del nome del mediatore**, fermo restando l'obbligo di comunicazione dell'organismo.

In caso di sospensione o di cancellazione, l'organismo ne dà immediata comunicazione ai mediatori inseriti nei propri elenchi e alle parti dei procedimenti in corso. Dopo la comunicazione della sospensione e cancellazione l'organismo non può erogare i servizi previsti dalla vigente normativa. La cancellazione non fa venire meno l'obbligo di conservazione previsto dall'art. 8bis, comma 5 del dlgs n. 28/2010 e dell'art. 16, comma 4 del dm150/2023. La procedura di mediazione può proseguire davanti ad altro organismo del medesimo circondario in conformità all'art. 41 del dm 150/2023.

Articolo 30 – INTERPRETAZIONE E APPLICAZIONE DELLE NORME

Il mediatore interpreta e applica le norme del Regolamento per la parte relativa ai propri doveri e responsabilità. L'applicazione e l'interpretazione del presente regolamento sono di competenza esclusiva dell'organismo di mediazione.

Articolo 31 – LEGGE APPLICABILE

La mediazione è regolata e produce gli effetti stabiliti dalla legge applicabile in Italia.